



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 13 Febbraio 2026

Circolare n.11

OGGETTO: SCADE IL 16 MARZO 2026 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2025

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2025.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2025 da certificare

Il modello Cupe non va trasmesso all'Agenzia delle entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2025.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili (la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione e il relativo regime fiscale applicabile);
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it





Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27 ter, DPR 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7, D.Lgs 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2025.

Nel caso vogliate avvalervi dello Studio per tale adempimento, Vi chiediamo cortesemente di volerci inviare, entro e non oltre il giorno **28 febbraio 2026** via mail a: segreteria@studiocrabillimonari.it i seguenti dati e documenti:

- Mastrini relativi ai conti patrimoniali movimentati nelle registrazioni della distribuzione / pagamento dividendi ossia a titolo esemplificativo: Riserva Straordinaria, Soci c/dividendi o Soci c/distribuzione utili, Erario c/ritenute (qualora la società abbia operato la ritenuta) oltre ad una situazione contabile al 31/12/2025 (anche solo provvisoria);
- Specifica di eventuale pagamento nel corso del 2025 di utili deliberati in annualità precedenti.

Si comunica che, **in assenza di qualsiasi comunicazione, si intenderà che l'adempimento verrà da Voi gestito autonomamente** e lo Studio si riterrà esonerato da qualsivoglia responsabilità.

Per eventuali ulteriori delucidazioni potete contattare la Dott.ssa Serena Tinarelli o il Dott. Luca Gabrielli, quali referenti per l'argomento citato.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari Srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it

